CONVENZIONE TRA

ORGANISMO DI CONCILIAZIONE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA

con sede legale in Brescia, Via Einaudi n. 23, C.F. 80013870177, P.I. 00859790172, rappresentata dal legale rappresentante dr. Massimo Ziletti;

E

CAMERA DI CONCILIAZIONE ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA

con sede legale in Brescia, Via S. Martino della Battaglia, n. 18 C.F./P.I. 00887710176, rappresentato ai fini del presente atto dal legale rappresentante Avv. Giovanni Rocchi;

VISTI

- la legge n. 580/1993 e s.m.i., di riordino delle competenze delle Camere di Commercio;
- il D. Lgs. n. 28/2010 e s.m.i., in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali;
- il D.M. n. 150/2023 e s.m.i., che prevede la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco degli enti di formazione, nonché l'approvazione delle indennità spettanti agli organismi;
- l'art. 6, c. 1, lett. t) del D.M. 150/2023, prevede la possibilità di stipulare accordi con altri organismi di mediazione in ordine allo svolgimento dei servizi di mediazione.

CONSIDERATO CHE

- l'Organismo di Conciliazione costituito dalla Camera di Commercio di Brescia è iscritto al n. 104 del Registro degli Organismi di Mediazione istituito presso il Ministero della Giustizia;
- la Camera di conciliazione dell'Ordine degli Avvocati di Brescia è iscritta al n. 50 del Registro degli Organismi di Mediazione istituito presso il Ministero della Giustizia;
- il D.Lgs. n. 28/2010, come successivamente modificato e riformato, disciplina la mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali;
- l'Organismo di Conciliazione camerale, per lo svolgimento e lo sviluppo del proprio servizio di mediazione, ritiene utile potersi avvalere, in conformità alle previsioni del proprio Regolamento, dei mediatori iscritti nell'elenco dell'ordine degli avvocati, che ne faranno richiesta, stipulando a tal fine la presente convenzione, ai sensi del D.M. 150/2023, art. 6, comma 1, lettera t);
- il ricorso a procedure di risoluzione alternative delle controversie civili e commerciali è un fenomeno in costante

crescita sia a livello nazionale che internazionale e che si ritiene fondamentale promuovere la cultura della mediazione civile e commerciale sul territorio Bresciano.

Tutto ciò premesso, le Parti, come sopra rappresentate

CONVENGONO

Art. 1 – FINALITA'.
La presente Convenzione è volta a dare concreta attuazione alla previsione di cui all'art. 6 c. 1 lett. t) D.M. 150/2023, nello svolgimento del servizio di mediazione, in particolare ha per oggetto:

- l'utilizzo, per lo svolgimento delle procedure di mediazione attivate presso l'Organismo di Conciliazione della Camera di Commercio di Brescia, iscritto al n. 104 ROM, dei mediatori avvocati di Brescia iscritti nell'elenco dell'ordine della Camera di Conciliazione dell'Ordine Avvocati Brescia, che ne faranno richiesta con le modalità stabilite nell'art. 2 della presente convenzione;
- lo svolgimento condiviso di almeno due eventi formativi sul territorio Bresciano presso Camera di Commercio a cura e spese della medesima, con il patrocinio di entrambe le parti a favore delle imprese, aventi ad oggetto la promozione della cultura della mediazione civile e commerciale;
- la promozione di forme di collaborazione, nel rispetto dell'integrale autonomia e indipendenza di ciascun Organismo firmatario, dirette alla informazione ed alla formazione dell'utenza e dei professionisti nonché a diffondere la cultura della mediazione e ad aumentare la qualità delle prestazioni professionali in materia;
- lo svolgimento di eventi di autoformazione in favore di tutti i mediatori di entrambi gli organismi con il patrocinio di entrambi gli organismi.

Art. 2 – MEDIATORI.
In attuazione della Convenzione, la Camera di Commercio:

a) acquisisce i nominativi dei mediatori avvocati iscritti all'Ordine degli Avvocati di Brescia e nell'elenco dell'organismo Camera di Conciliazione Ordine Avvocati di Brescia, disponibili a svolgere incarichi di mediazione presso il proprio Organismo, in numero proporzionale alle reali necessità dell'Organismo;
b) sottopone per necessaria accettazione ai mediatori avvocati, che liberamente aderiscano alla collaborazione con l'Organismo camerale, il Regolamento, il Tariffario dei compensi dei mediatori, il Codice Etico e le disposizioni e prassi organizzative dell'Organismo di Mediazione camerale, alla pari dei mediatori già iscritti nell'elenco camerale;
c) richiede l'utilizzo da parte dei mediatori dell'Organismo forense della modalità informatica per i rapporti con l'Organismo camerale, mediante il software in uso, ed il

possesso di dispositivo di firma digitale;

d) mette a disposizione il qualificato personale della Segreteria dell'Organismo, al fine di fornire informazioni su qualunque aspetto sia di interesse del mediatore avvocato proveniente dall'Organismo convenzionato;
e) si impegna ad ammettere i mediatori dell'Organismo convenzionato alla frequenza di propri eventi/corsi.

Art. 3 – OBBLIGHI DI TRASPARENZA.
Ai sensi dell'art. 17 comma 1 lett. g), D.M. 150/2023, le parti si impegnano a rendere accessibili al pubblico, mediante pubblicazione sul proprio sito web, l'oggetto del presente accordo, oltre alla data ed alla durata.

Art. 4 - DURATA E RINNOVO.
La presente convenzione avrà durata iniziale di tre anni dalla data della sua sottoscrizione.
Il testo della presente Convenzione è in ogni caso soggetto a modifiche ed aggiornamenti, qualora si renda necessario a seguito di novità normative o necessità organizzative rappresentate da ciascun firmatario.

Art.5 – DIRITTO DI RECESSO.
E riconosciuto alle Parti il diritto di recesso dalla presente Convenzione, con un preavviso di trenta giorni.

Art. 6 – GRATUITA'.
Le attività derivanti dalla stipula della presente Convenzione saranno erogate a titolo gratuito da entrambe le Parti firmatarie.

Art. 7 - REGISTRAZIONE ACCORDO.
Il presente accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

Art. 8 - TRATTAMENTO DEI DATI E PRIVACY.
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati (di seguito anche GDPR) e del D.Lgs. 196/2003, le Parti - in qualità di Titolari autonomi ai sensi dell'art. 4, punto 7 del GDPR – si impegnano a trattare i dati personali concernenti i firmatari e i referenti della presente convenzione, ovvero acquisiti allo scopo di dare attuazione alla stessa, esclusivamente per le finalità di gestione dei connessi adempimenti amministrativi, contabili e di rendicontazione e in ogni caso in osservanza dei principi di liceità, correttezza e trasparenza di cui al richiamato GDPR.
La base giuridica dei trattamenti, tenuto conto delle norme precedentemente richiamate, è costituita dall'art. 6, par. 1, lett. c) ed e) del GDPR.

ORGANISMO DI CONCILIAZIONE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA	CAMERA DI CONCILIAZIONE ORDINE DEGLI AVVOCATI BRESCIA
Il legale rappresentante dott. Massimo Ziletti	Il legale rappresentante avv. Giovanni Rocchi